



GESTIONE ASSOCIATA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Comuni di Arzago d'Adda - Casirate d'Adda – Calvenzano

PROT. N° 227
REG.ORD. N° 2/2015

ORDINANZA DI DIVIETO DI PASCOLO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 13 del 27/06/2009 con la quale si dispone il divieto assoluto di pascolo dal 1° marzo al 30 novembre di ogni anno;

Considerate le:

- ripetute segnalazioni provenienti dai proprietari di fondi agricoli a causa dei danni che, ai fondi medesimi vengono provocati dalle greggi, durante tutto l'anno;
- ripetute segnalazioni provenienti dai cittadini residenti sul territorio comunale e dai proprietari di fondi agricoli a causa dei problemi igienici sanitari che vengono provocati dal passaggio, su suoli pubblici e privati da greggi e armenti durante tutto l'anno;
- segnalazioni pervenute in merito al passaggio su strade comunali e al pascolo di greggi su terreni privati senza alcuna autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi;
- diverse segnalazioni verbali da parte di privati cittadini, i quali lamentano la presenza in aree boschive, pascoli ed altre colture (bosco di pianura, seminativi ecc...) di greggi di pecore che anche se custoditi invadono detti terreni in modo arbitrario ed incontrollato,

Rilevato che il danno che arrecano alle colture in corso è rilevante soprattutto a terreno coltivati ad ortaggi e seminativi, nonché a pascolo;

Osservato che l'introduzione delle greggi nei fondi privati avviene nelle ore più disparate sia del giorno che della notte, anche in considerazione del fatto che i conduttori assumono una condotta irriverente nei confronti della proprietà pubblica e privata, e pertanto non è possibile effettuare un adeguato controllo ed un'appropriate vigilanza;

Dato atto che:

- per essere introdotte nel territorio comunale gli armenti e le greggi devono essere provvisti degli accertamenti diagnostici, nonché, anche dei trattamenti immunizzanti ed antiparassitari necessari affinché gli stessi non rappresentino un pericolo igienico sanitario per la popolazione tutta;
- Le greggi provenienti da territori limitrofi ed introdotte sul territorio del Comune di Casirate d'Adda in modo improprio, possono risultare per il loro continuo deambulare un pericolo rilevante per la pubblica e privata incolumità;
- Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320);

Ritenuta la necessità di adottare misure idonee volte a garantire, per quanto possibile, l'uso razionale del territorio comunale pubblico e privato, poiché l'attività di pascolo nel territorio crea seri danni alle colture e problemi di varia natura;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso, estendere a tutto l'anno il divieto assoluto di pascolo su tutto il territorio comunale, pertanto modificare ed integrare la sopra richiamata Ordinanza n. 13;

Visto il D Lgs n.267 del 18 agosto 2000, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con Legge del 24 luglio 2008 n. 125, art.54;

Richiamato il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n.320 del 08/02/1954 e suoi successivi aggiornamenti;



GESTIONE ASSOCIATA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Comuni di Arzago d'Adda - Casirate d'Adda – Calvenzano

Richiamata la L.R. n.8 del 2/04/2007 recante "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie";

Richiamato il Decreto Regionale n.101 del 12/01/2011 recante la disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo in Regione Lombardia;

ORDINA

a partire dal 1 febbraio 2015 il divieto di pascolo di greggi di animali su tutto il territorio comunale

DISPONE

Che della presente ordinanza venga data notizia al pubblico mediante affissione negli appositi spazi nonché con l'affissione all'albo pretorio comunale e posizionando opportuni cartelli nelle aree maggiormente interessate dal transito e pascolo di armenti e greggi,

Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali e le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, si applicano le norme previste dalla Legge 689/91, con sanzione prevista da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 600,00 (seicento).

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in via gerarchica entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, 15/01/2015

IL SINDACO
Mauro Faccà